



Avvocatura Generale dello Stato

31/05/2018-291766 P
Roma
POSTA ELETTR.CA

Ai Sigg.ri Avvocati distrettuali dello Stato
Loro Sedi

e, p.c.

Alle OO.SS.
Loro Sedi

Oggetto: Seguito a Circolare n. 18/2018 – Contrattazione integrativa decentrata per l'applicazione in sede locale del CCNI FUA 2017.

Con la Circolare n. 18/2018, di cui all'oggetto, la Scrivente, nell'illustrare il CCNI 23/3/2018 recante criteri per l'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione 2017, ha dato indicazioni per la stipulazione dei contratti decentrati e, con riguardo all'ipotesi di individuazione di compensi per il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali di cui all'art. 4, 3° co. lett. b), ha raccomandato che il contratto decentrato indichi *"quali sono stati gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali conseguiti nel 2017 e quale sia la misura del compenso che la contrattazione di posto di lavoro ritiene di attribuire a gruppi o singoli dipendenti quale remunerazione per i risultati conseguiti"*.

L'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha segnalato che sono stati inviati dalle Avvocature distrettuali al previsto controllo contratti integrativi di attribuzione del suddetto compenso per il miglioramento delle prestazioni legate ai servizi istituzionali senza le precisazioni indicate da questa Avvocatura Generale, in assenza, cioè, di indicazioni su quali miglioramenti sono stati conseguiti e di come siano stati determinati.

In proposito, si ricorda che il Piano della performance annualmente indica obiettivi di miglioramento a tutte le strutture amministrative dell'Istituto e il Nucleo di Valutazione, in due fasi di monitoraggio, sollecita a ciascun Ufficio l'autoanalisi dei risultati conseguiti.

Successivamente, il Nucleo "valuta" i suddetti risultati alla stregua dei valori stabiliti (target) e dei valori effettivamente realizzati; gli esiti del processo di valutazione sono stati comunicati con la Circolare n. 30/2018.

Si ritiene quindi che ciascun Ufficio possa adeguatamente connettere all'erogazione di un compenso per il miglioramento delle prestazioni i risultati di performance verificati dal Nucleo di valutazione, purché questo avvenga non in modo generico ma riferito ad ambiti ben determinati, corrispondenti ad obiettivi che il Nucleo di Valutazione ha riconosciuto essere stati perseguiti con efficacia dalla Sede. Tutto ciò dovrà risultare nell'accordo decentrato, nel quale dovrà anche essere indicato a quali destinatari e in quale misura sarà corrisposto un compenso.



Avvocatura Generale dello Stato

Qualora si intenda erogare a tutti i dipendenti un riconoscimento a tale titolo, il miglioramento vantato dovrà essere motivatamente attribuito all'apporto di tutto il personale.

Le sedi che hanno già sottoscritto un'ipotesi di contratto decentrato non esaustiva sotto i profili sopra indicati, dovranno inviare all'Ufficio Centrale del Bilancio una integrazione alla Relazione illustrativa e tecnico finanziaria che contenga le precisazioni richieste.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle indicazioni suesposte.

Si coglie l'occasione, infine, per fornire l'interpretazione della Scrivente sulla composizione della delegazione sindacale da convocare al tavolo negoziale per la contrattazione integrativa relativa al FUA anno 2017.

Com'è noto il nuovo CCNL Funzioni Centrali 2016/2018 non è stato sottoscritto dalle OO.SS. USB PI e FLP, le quali hanno posto in atto presso le Amministrazioni alcune azioni volte a superare il vincolo dell'articolo 7 del CCNL, che limita alle sole firmatarie la partecipazione alla contrattazione integrativa.

L'Avvocatura distrettuale di Reggio Calabria ha qui inviato un parere dell'ARAN dell'aprile scorso, nel quale il Presidente dell'Agenzia conferma l'interpretazione del dettato dell'art. 7 ed informa sull'assenza di iniziative giudiziarie volte ad ottenere un effetto di disapplicazione di detta norma contrattuale.

Ferma restando, pertanto, la validità della disciplina anzidetta per quanto riguarda la tornata contrattuale riguardante gli istituti normativi ed economici contenuti nel CCNL Funzioni Centrali 2016/2018, è parere della Scrivente che i contratti decentrati per l'applicazione in sede locale della disciplina sull'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione 2017, definita a livello nazionale con ipotesi di accordo del 26/10/2017, definitivamente sottoscritta il 23/3/2018, costituendo il secondo livello negoziale, debbano essere stipulati tra i medesimi soggetti che hanno siglato i contratti di livello superiore che si stanno applicando, vale a dire il previgente CCNL e il CCNI 2017.

IL SEGRETARIO GENERALE